

N.° 1951.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 5.° dello Statuto;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e di Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per le corrispondenze telegrafiche conchiusa tra Noi e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, e questi anche a nome delle Loro Maestà i Re di Prussia, Baviera, Sassonia, Hannover, Wurtemberg e dei Paesi Bassi, e delle Loro Altezze Reali i Gran Duchi di Bade e di Macklemborgo-Schwerin, firmata a Torino li 3 ottobre 1856, le cui ratificazioni furono scambiate in Torino addì 6 dicembre stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 7 dicembre 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V.° Il Guardasilli

DEFORESTA.

C. CAVOUR.

CONVENTION

[*omissis*]